

COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 60 del 17/06/2024 (Reg. di Servizio)

N. 371 del 17/06/2024 (Reg. Generale)

OGGETTO: INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO- LIQUIDAZIONE DI FINE MANDATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2024 del 08/01/2024, con il quale venivano attribuiti alla sottoscritta la titolarità della posizione organizzativa del Settore Tributi-Ragioneria, le competenze e le responsabilità gestionali di cui agli articoli n. 107 e 109 del Decreto Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché tutte quelle previste dalla legge;

VISTI

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr.38 del 30/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP semplificato 2024/2026 con contestuali equilibri di bilancio;
- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 39 del 30/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la deliberazione di G.C. nr.127 del 14/12/2023 con la quale è stato approvato il codice di comportamento dei dipendenti ai sensi dell'art.54 c.5;
- la deliberazione di G.C. nr. 10 del 25/01/2024, esecutiva, con la quale si è proceduto all'approvazione del PIAO 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 12 del 30/01/2024, esecutiva, con la quale si è proceduto all'approvazione del PEG di Previsione 2024/2026;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione della indennità di fine mandato al **Sindaco Avv. Roberto Ameruso**, per il mandato relativo agli anni 2019/2024;

Visto l'art. 82, comma 8, lett. F) del decreto legislativo n. 267/2000, che prevede l'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

Visto il D.M. n.119/2000 nonché la circolare n. 5 del 5 giugno 2000 emanati dal Ministero

dell'Interno con i quali si stabilisce che l'indennità di fine mandato va commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per i periodi inferiori all'anno;

Visto l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “*L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi*”;

Visto il parere del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali prot. n. 15900/TU/82 del 01/12/2008 che specifica che l'emolumento di fine mandato va calcolato avendo riguardo all'importo dell'indennità di funzione di concreto erogata per ogni singolo anno di mandato;

Visto l'art. 1, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, c.d. Legge di Bilancio 2022:

- comma 583: “*A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*
 - a) *100 per cento per i sindaci metropolitani;*
 - b) *80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
 - c) *70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
 - d) *45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
 - e) *35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
 - f) *30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
 - g) *29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
 - h) *22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
 - i) *16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*”
- comma 584: “*In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio*”

Considerato quindi che la base per il calcolo della suddetta indennità risulta pari a una mensilità per ogni anno di mandato, proporzionalmente ridotta per i periodi inferiori all'anno (per periodo di mandato iniziato o concluso nel corso del mese va conteggiato un mese intero per periodo superiore a giorni quindici), commisurata all'indennità effettivamente corrisposta;

Considerato, altresì, che detta indennità gode del beneficio della tassazione separata, in quanto, ai

sensi della lettera a) del comma 1 dell'art.17 del T.U.I.R., si applica alle indennità equipollenti (al T.F.R.) comunque denominate;

Dato atto che l'indennità di fine mandato deve essere corrisposta alla scadenza del mandato amministrativo;

Accertato che al Sindaco è stata corrisposta, nel corso del mandato amministrativo: dal 27/05/2019 al 09/06/2024, (pari ad anni 5 e mesi 0) ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la indennità di funzione risultante dal prospetto che segue:

Anno	Periodo	Mesi liquidati	Indennità dovuta
2019	27/05-31/12	7	1.000,17
2020	01/01-31/12	12	1.659,38
2021	01/01-31/12	12	1.659,38
2022	01/01-31/12	12	1.906,26
2023	01/01-31/12	12	2.032,44
2024	01/01-09/06	5	890,93
Totale			9.148,57

Visti:

- la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 15.04.2010 n. 29/E in ordine all'assoggettamento all'IRAP dell'indennità di fine mandato;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. **di liquidare** ai sensi dell'art. 82 comma 8 lettera f) del TUEL 267/2000 in € 9.148,57 l'indennità di fine mandato del Sindaco Dott. Avv. Roberto AMERUSO, per il periodo 27/05/2019 – 09/06/2024, importo sul quale saranno applicate le ritenute di legge;
2. **di imputare** la complessiva somma di € 9.148,57 a titolo di indennità di fine mandato al capitolo 1001/01 del bilancio 2024/2026 – annualità 2024;
3. **di imputare** la complessiva somma di € 777,63 a titolo di IRAP al capitolo 1001/07 del bilancio 2024/2026 – annualità 2024;
4. **che la presente** determinazione, comportando impegno di spesa, sarà **trasmessa** al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
5. **di pubblicare** il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 69 del 18 giugno 2009.

Tarsia, 17/06/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Giuseppina Iannone

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data 17/06/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Giuseppina Iannone

PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (art. 3, comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 20/06/2024 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Giuseppina Iannone